

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 338031)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 1

Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è inserito il seguente:

*"Art. 35 bis**Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria.*

- 1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.*
- 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.*
- 3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.*
- 4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile."*

Art. 2

Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo l'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" è inserito il seguente:

*"Art. 33 ter**Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria.*

- 1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.*

2. *All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.*
3. *La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi."*

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.
-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 gennaio 2017

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
- Art. 2 - Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 ottobre 2016, dove ha acquisito il n. 182 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Antonio Berlato;

Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;

La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 novembre 2016;

Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 gennaio 2017, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio BERLATO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per parecchi secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.

La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati, fiere. Infine queste attività favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nella produzione di armi ed arnesi per la caccia e la pesca, ma anche nella produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia, del turismo venatorio e piscatorio.

I cacciatori ed i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso l'utilizzo di onerose tasse di concessione statali e regionali alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini ed ai bacini di pesca.

Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresentano non solo un patrimonio culturale ma, altresì, elementi portanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, con una recente sentenza la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo riconosce e sancisce che “la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata” (CJDH n. 9307/07, 20/01/2011).

Il presente progetto di legge viene proposto al fine di difendere, attraverso una adeguata normativa, gli ostacoli che, ad oggi, in Italia, affliggono l'attività venatoria e la pesca pur essendo attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle Direttive comunitarie di riferimento.

Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca hanno trovato l'opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.

Ebbene a fronte di questa situazione oramai di grave emergenza lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solamente nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

In attesa che il Parlamento introduca il reato di disturbo all'attività venatoria e piscatoria la Regione del Veneto per quanto di competenza, tramite il presente progetto di legge propone, ritenendo opportuno un analogo intervento legislativo, l'inserimento dell'articolo 35 bis alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e l'inserimento dell'articolo 33 ter alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

L'articolo 35 bis consta di quattro commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della caccia, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di caccia non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si stabilisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Al quarto comma si introduce nella fattispecie una esclusione espressa dal regime sanzionatorio, almeno per quegli atti che rientrano nell'esercizio dell'attività agricola ex articolo 2135 del Codice Civile, una sorta di salvaguardia per l'imprenditore agricolo.

L'articolo 33 ter consta di tre commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della pesca, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di pesca non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si stabilisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Il progetto di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato nel testo rispetto al provvedimento originario depositato (aggiunto comma 4 all'articolo 1), grazie ai contributi recepiti dalla Terza Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province e Città metropolitana, associazioni a tutela dell'ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio, oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell'11 novembre 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord - Padania (Nicola Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali).

Contrari i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabel).".

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone SCARABEL, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

eccoci ancora una volta impegnati a discutere sulla materia della caccia e dintorni.

Io non voglio fare la parte dei negazionisti, ci sono dei casi estremi di persone che vanno volutamente ad impedire lo svolgimento dell'attività venatoria o piscatoria, ma per questi casi estremi, dove la manifestazione degenera dai limiti degli articoli 17 e 21 della Costituzione, esiste già il reato penale secondo l'articolo 660, per cui è già prevista una ammenda di 516 euro.

ART. 660.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516

ART. 610.

VIOLENZA PRIVATA.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Voglio subito chiarire che qua non è un discorso ideologico PRO o CONTRO caccia o pesca, qua ci sono delle serie motivazioni tecniche che sono state presentate dalle varie categorie intervenute durante le audizioni in commissione.

1 - La prima è che le modifiche normative non sono giustificate visto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza 274 della Gran Camera del 26 giugno 2012 (CEDU n°9300/07 Hermann VS Germania) ha ribaltato la sentenza del 2011 citata nella relazione del presente PDL e quindi si deduce che la caccia NON ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata e quindi non c'è il presupposto per introdurre nuovi reati.

2 - Entrando nel merito delle sanzioni proposte è evidente che il concetto di disturbo menzionato appare troppo generico e discrezionale sia per l'individuazione del comportamento da sanzionare che nella successiva applicazione della sanzione medesima.

Non a caso le associazioni degli agricoltori hanno chiesto, giustamente, di aggiungere all'art. 1, comma 1, il comma 1 bis: “Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile”.

Questo dovrebbe farci riflettere, perché ci sono tutta un'altra serie di categorie che potrebbero entrare involontariamente in contrasto con i cacciatori, ad esempio persone che liberamente passeggiano per i boschi alla ricerca di funghi, sportivi che praticano le loro attività in aria aperta sia in campagna che nei fiumi, ad esempio chi fa canottaggio o kayak, penso agli appassionati di modellismo che fanno volare aerei o elicotteri o droni; questi sono i primi esempi che mi sono venuti in mente e i colleghi Zanoni e Guarda hanno proposto diversi emendamenti a riguardo.

3 - Non viene rispettato a mio parere, nemmeno il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione. Nella scheda SIN

viene citata una equivalente proposta della Regione Lombardia (LR 26/1993) che prevede una sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata.

Andando a prendere le sanzioni amministrative che si applicano ai cacciatori previste dalla legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" vediamo che, ad esempio, per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero bracconieri, è applicata un'ammenda che va da lire 300.000 a lire 1.800.000, cioè da 156 a 934 euro; se andiamo a vedere quelle disposte dalla legge regionale 50/1993 vediamo che con riferimento all'art. 35, comma 1, lettera g), è prevista un'ammenda che va da lire 400.000 a lire 2.400.000 (rapportati in euro da circa 207 a 1.245) per chi vende a privati reti da uccellazione e per chi produce, vende o detiene trappole per la fauna selvatica, ovvero, nuovamente bracconieri.

Per farla breve per chi come me non è un esperto di settore, e non vorrei diventarlo, qua si chiede di punire chi disturba la caccia o la pesca più del doppio rispetto a chi viola le leggi e quindi a chi compie il bracconaggio, da sempre deprecato dal consigliere Berlato.

Ripeto non è una questione di essere pro o contro, durante le audizioni ho detto che nessuna legge può infondere il buon senso nella testa delle persone. Anzi secondo me si va ulteriormente ad istigare i contrasti tra le due categorie.

Secondo me servono strumenti e non leggi per aiutare la convivenza pacifica tra cacciatori e chiunque altro si trovi a convivere all'aria aperta durante la stagione venatoria.

Per questo ho proposto con un emendamento di studiare una applicazione per favorire questa convivenza pacifica in piena sicurezza.

Grazie ai telefonini che ormai tutti abbiamo in tasca, è possibile avvisare quando ci si avvicina ad una determinata distanza da un capanno di caccia fisso, così, per me che vado a funghi, posso decidere se starmene lontano o rischiare di entrare nel raggio di azione del fucile. Come dice spesso il collega Berlato, male non fare e paura non avere. La garanzia, per chi ha paura del controllo remoto della moglie, questa era l'obiezione sollevata in commissione, è che la posizione sarebbe visibile solo quando si scende al di sotto della distanza di sicurezza; ripeto: è uno strumento che se adeguatamente diffuso potrebbe evitare quegli spiacevoli incidenti che ogni anno accadono durante la stagione venatoria.

Nel 2015 ci sono stati 18 morti e 71 feriti, io non dico che basterà questa applicazione per risolvere il problema, come non bastano, l'ABS, le cinture di sicurezza, gli airbag e quant'altro per scongiurare gli incidenti stradali, ma sarebbe comunque uno strumento in più che oggi non c'è, e se bastasse anche a prevenire uno solo incidente mortale credo valga la pena sperimentarlo."

3. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, caccia e pesca.